

**D.R. n. 1200** del 29.11.2008

Vista la legge 19.11.1990 n. 341, art. 11, c.1;  
visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;  
visto lo Statuto di autonomia;  
visto il Regolamento di organizzazione di Ateneo;  
visti i DD.MM. 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;  
visto il D.M. 5 aprile 2007, relativo alla classe del corso di Laurea magistrale in giurisprudenza;  
visto il D.M. 3 luglio 2007, n. 362 concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009;  
visto il D.M. 31.10.2007, n. 544 concernenti i requisiti necessari;  
visto il testo del Regolamento didattico di Ateneo, approvato dagli Organi competenti e recepito con D.R. n. 632 del 27.5.2008;  
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.6.2008, di interpretazione dell'art. 18 comma 4 del Regolamento suddetto;  
vista la delibera del Consiglio degli Studenti del 21.7.2008;  
vista la delibera del Senato Accademico in data 22.7.2008;  
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.7.2008;  
vista la nota rettorale del 5.9.2008 prot. n. 9384 con la quale si trasmettono le modifiche della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo ai fini della relativa approvazione da parte del CUN;  
vista la nota ministeriale del 12.11.2008 prot. n. 6507/08 di trasmissione del decreto direttoriale di pari data e del parere del CUN nella riunione del 22.10.2008 relativamente all'approvazione delle modifiche della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;

#### DECRETA

E' emanato l'allegato Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Macerata, in sostituzione di quello emanato con D.R. n. 632 del 27.5.2008.

Macerata, 29.11.2008

**IL RETTORE**  
(f.to prof. Roberto Sani)

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello Statuto, il presente regolamento stabilisce i principi generali delle attività didattiche che si svolgono nell'Ateneo, degli ordinamenti dei Corsi di studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici ed attestati, e delle modalità di svolgimento dei Corsi di studio; esso, inoltre, contiene la disciplina regolamentare delle modalità di esercizio della funzione docente, nonché dei diritti e dei doveri degli studenti.

2. Disposizioni integrative e specificative dell'ordinamento didattico dei Corsi di studio sono stabilite, in conformità con la normativa vigente e con il presente regolamento, dagli ulteriori regolamenti didattici vigenti nell'Ateneo ed adottati dai competenti organi e strutture nei casi previsti da questo stesso regolamento.

## **TITOLO I CORSI DI STUDIO**

### **Art. 2 Tipologia dei Corsi di studio**

1. I Corsi di studio attivati nelle strutture didattiche dell'Ateneo sono:

- a) i Corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) i Corsi di specializzazione;
- c) i Corsi di dottorato di ricerca;
- d) i Corsi della Scuola di Studi Superiori;
- e) i Corsi di eccellenza delle Facoltà;
- f) i Master di primo e di secondo livello;
- g) i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua.

2. Ciascun Corso di studio è costituito in modo che siano individuati gli organi di direzione ed i soggetti responsabili.

### **Art. 3 Titoli ed attestati rilasciati dall'Università**

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea e laurea magistrale;
- b) diploma di specializzazione;
- c) dottorato di ricerca;
- d) diploma di licenza;
- e) diploma di Master di primo e di secondo livello.

2. I predetti titoli sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, della Scuola di Studi Superiori, e dei Master di primo e di secondo livello istituiti dall'Università.

3. I titoli di laurea e di laurea magistrale devono contenere la denominazione della Classe di appartenenza del Corso di laurea e di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di questi ultimi corrisponda agli obiettivi formativi specifici dei Corsi stessi.

4. Al termine dei Corsi di studio diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo, l'Università rilascia i relativi attestati. Parimenti l'Università rilascia appositi attestati a coloro che, non avendo i requisiti previsti per il conseguimento finale del relativo titolo, sono comunque ammessi alla partecipazione dei Corsi di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Non possono essere previste denominazioni dei Corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi Corsi.

6. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta anche in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

7. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Le convenzioni riportano i percorsi formativi comuni concordati tra le Università, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico dei singoli Corsi di studio. Le convenzioni possono prevedere il rilascio di un unico titolo finale, con l'indicazione delle Università concorrenti. Ogni proposta di accordo bilaterale di Ateneo da attivare deve indicare il proponente e il testo della convenzione da sottoporre alla firma comprensivo del piano delle attività didattico-scientifiche comuni e del piano finanziario su base triennale. La convenzione, sottoposta ai Consigli di Facoltà per il

relativo parere, è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione limitatamente al piano finanziario.

8. Lo studente che abbia frequentato Corsi di studio presso una Università straniera nel quadro di uno specifico accordo, può, con domanda scritta inviata al Rettore, chiedere il prolungamento del soggiorno di studio presso la stessa o altra Università straniera.

#### **Art. 4** **Obiettivi dei Corsi di studio**

1. I Corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle normative dell'Unione europea.

2. I Corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. I Corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti in applicazione di specifiche norme di legge e delle normative dell'Unione europea.

4. I Corsi di dottorato di ricerca perseguono lo scopo di far acquisire e mettere in atto gli strumenti metodologici necessari allo svolgimento di ricerche avanzate.

5. I Corsi dei Master sono rivolti a corrispondere ad istanze formative, di particolare rilevanza dal punto di vista economico e sociale, e coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

6. I Corsi della Scuola di Studi Superiori hanno l'obiettivo di offrire insegnamenti avanzati a carattere interdisciplinare al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti iscritti alla Scuola, affiancandosi agli altri Corsi di studio attivati dall'Università.

7. I Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua assicurano una più elevata preparazione professionale nell'ambito della formazione

finalizzata, anche mediante servizi didattici integrativi, al perfezionamento scientifico ed alla formazione permanente e continua.

## **Art. 5**

### **Requisiti di ammissione ai Corsi di studio**

1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea, ferme restando le attività di orientamento svolte ai sensi del presente regolamento, devono richiedere il possesso o l'acquisizione della preparazione iniziale ritenuta adeguata e necessaria per la frequenza dei corsi. A tal fine gli stessi regolamenti definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di Corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, i regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale stabiliscono per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'Ateneo, con modalità definite negli stessi regolamenti. L'iscrizione ai Corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti degli stessi.

3. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo di studio riconosciuto equivalente ai predetti ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un Corso di Master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata almeno triennale o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per essere ammessi ad un Corso di Master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 o di titolo di studio riconosciuto equivalente ai predetti ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. L'ammissione ai Corsi della Scuola di Studi superiori è disciplinata nel relativo regolamento.

7. L'ammissione ai Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua è disciplinata dalle competenti strutture didattiche in relazione agli obiettivi formativi che si intendono perseguire.

8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di studio è deliberata dall'Università, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.

#### **Art. 6**

#### **Regolamenti didattici dei Corsi di studio**

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli specifici aspetti organizzativi dei Corsi di studio sono disciplinati dai regolamenti didattici deliberati dalle competenti strutture in conformità con il presente Regolamento nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Tali regolamenti, come pure le eventuali proposte di modifica degli stessi, sono approvati dal Senato Accademico ed emanati con decreto del Rettore.

2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio, in osservanza a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 16 marzo 2007, determinano in particolare:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei Corsi di studio, indicando, qualora necessario, le relative Classi di appartenenza;
- b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell'attestato finale.

3. Le determinazioni di cui al comma 2, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, tenuto conto della valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT ed indicando i risultati di apprendimento attesi con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (i cd. "descrittori di Dublino").

4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche previo parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

5. È assicurata la periodica revisione dei regolamenti didattici dei Corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

6. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, con specifico riferimento:

- a) ai criteri di accesso ai Corsi di laurea, prevedendo che tutti gli iscritti ai Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o a Classi affini, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e definendo i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di laurea e ai criteri di accesso ai Corsi di laurea magistrale;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
- h) all'introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o di chi che ne assume la responsabilità;
- m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti.

7. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di laurea o di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Università può istituire il Corso di laurea o il Corso di laurea magistrale come appartenente alle due Classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la Classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per il Corso di laurea, e al secondo anno per il Corso di laurea magistrale.

8. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrale determinano i requisiti che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di Laurea magistrale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

9. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di *curricula* al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale stesso.

#### **Art. 7**

#### **Forme di cooperazione interna ed esterna tra i Corsi di studio**

1. In ciascun Corso di studio dell'Ateneo è possibile mutuare, anche in parte, uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, impartiti da altro Corso di studio presente nell'Università.

2. Ove la realizzazione degli obiettivi formativi lo richieda e al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse possono essere istituiti Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari.

3. Sulla base di apposite convenzioni o rapporti consortili l'Ateneo può attivare strutture didattiche o organizzare Corsi di studio e rilasciare i titoli relativi anche congiuntamente con altri Atenei e in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati. In ogni caso al Senato Accademico spetta la previa attestazione del livello universitario delle attività da svolgere e l'accertamento della loro congruità alle finalità istituzionali dell'Ateneo, ed al Consiglio di Amministrazione spetta verificare la disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto delle norme generali di cui al titolo I dello Statuto e con oneri a carico del comodatario. È inoltre possibile con le stesse modalità avvalersi di docenti di ruolo anche a tempo definito assumendo gli oneri relativi congiuntamente con gli enti e le istituzioni universitarie di cui sopra.

4. Nel quadro di accordi con Università o Istituzioni di formazione superiore estere, la durata e il contenuto dei Corsi di studio possono essere variamente determinati in conformità alle normative europee e ai requisiti per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti nei Paesi stranieri.

5. Nel caso di Corsi di studio interuniversitari la composizione dei Consigli previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università è di norma integrata da un rappresentante per ogni Ateneo aderente, mentre le funzioni della Facoltà sono svolte da un organismo composto dai Rettori degli Atenei aderenti, o loro delegati, e dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio interessati.

6. Ai Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari possono afferire i docenti delle Facoltà dell'Ateneo che ne facciano motivata richiesta, ferma restando la possibilità che permangano i compiti didattici svolti dagli stessi nei Corsi di studio di provenienza. In ogni caso l'afferenza del singolo docente a detti Corsi di studio non fa venire meno l'appartenenza alla Facoltà o all'Ateneo di origine.

#### **Art. 8** **Consigli dei Corsi di studio**

1. I Corsi di laurea e di laurea magistrale si propongono gli obiettivi formativi determinati dalle rispettive Classi di appartenenza contrassegnate dalle corrispondenti indicazioni numeriche. I Corsi di laurea e di laurea magistrale relativi alla medesima Classe sono retti dal Consiglio costituito dai docenti di ruolo che vi afferiscono secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo, dai titolari di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento ivi attivati, e da una rappresentanza degli studenti eletta secondo le modalità indicate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo; il Consiglio è presieduto da un professore eletto dai docenti di ruolo afferenti.

2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati ovvero ad aree scientifico-disciplinari omogenee sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate, qualora sia così stabilito nel regolamento didattico della rispettiva Facoltà. Qualora tali aree non coincidano con le singole Facoltà ovvero comprendano Corsi di studio interfacoltà, la disciplina in questione è determinata consensualmente dalle Facoltà interessate.

3. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, oltre ai compiti indicati nello Statuto e a quelli stabiliti nei regolamenti adottati dalle rispettive strutture didattiche, sono tenuti ad assicurare:

- a) la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche nei Corsi di laurea e di laurea magistrale in essi attivati;
- b) in caso di Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari, tutte le altre funzioni delle Facoltà, ad esclusione della indizione di bandi di concorso e delle eventuali chiamate.

**Art. 9**  
**Corsi di Laurea e di Laurea magistrale**

1. I Corsi di laurea, per assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi formativi, possono essere articolati in percorsi didattici differenziati. Il percorso formativo previsto dai Corsi di laurea ha di norma durata triennale; per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi.

2. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.

3. I Corsi di laurea magistrale hanno di norma un percorso formativo di durata biennale, che può essere in parte sostituito dallo svolgimento dei Corsi dei Master o di altri Corsi di perfezionamento *post lauream* anche di durata inferiore, i cui contenuti siano comunque funzionali al conseguimento dei medesimi obiettivi formativi. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi.

4. Non possono essere istituiti due diversi Corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima Classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti

5. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero i Consigli delle Classi o delle Classi Unificate qualora così previsto dal regolamento adottato dalla competente struttura didattica, hanno il compito principale di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche. In particolare essi svolgono le seguenti funzioni:

- a) approvano i piani di studio;
- b) formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonché per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università;
- c) formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle attività didattiche;
- d) elaborano e sottopongono ai Consigli di Classi unificate ovvero di Facoltà il regolamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei *curricula* e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative;
- e) indicano almeno una riunione l'anno per l'esame collegiale dei programmi in modo da assicurare il pieno rispetto del sistema dei crediti e il conseguimento degli obiettivi didattici previsti, predisponendo anche tipologie di accertamento del profitto che interessino più insegnamenti contemporaneamente;

f) valutano almeno una volta l'anno i risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, la produttività della didattica, allo scopo di predisporre eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.

#### **Art. 10 Facoltà**

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche di coordinamento dei Corsi di studio ivi istituiti ed attivati, ed esercitano le funzioni loro assegnate dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. In particolare, spetta alla Facoltà l'adozione dei regolamenti che determinano l'ordinamento didattico dei Corsi di studio istituiti ed attivati nella Facoltà medesima. In caso di Corsi di studio interfacoltà o di Classi Unificate che raggruppano Corsi di studio di più Facoltà, i relativi ordinamenti didattici sono disciplinati congiuntamente dalla Facoltà interessate.

#### **Art. 11 Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato**

1. I Corsi di Specializzazione e i Corsi di Dottorato fanno parte dell'offerta formativa di terzo livello e ad essi si accede di norma attraverso apposite prove di selezione.

2. Il percorso formativo dei Corsi di specializzazione ha di norma durata biennale; l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi sono disciplinati con appositi regolamenti adottati dalle competenti strutture didattiche sulla base della normativa vigente ed approvati ed emanati ai sensi dell'8, comma 6, dello Statuto dell'Ateneo.

3. I Corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione in strutture pubbliche, private, sia nazionali che internazionali.

4. L'Università istituisce i Corsi di dottorato di ricerca in autonomia o in concorso con altre Università sia italiane che straniere o in convenzione con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

5. Tutti i Corsi di dottorato che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo, costituiscono la Scuola di dottorato di Ateneo; l'istituzione, l'organizzazione ed il

funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca, così come i compiti della Scuola, sono disciplinati con apposito regolamento adottato da quest'ultima nel rispetto della normativa vigente e approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto dell'Ateneo.

### **Art. 12** **Scuola di Studi Superiori**

1. La Scuola di Studi superiori prevista dallo Statuto dell'Ateneo è disciplinata con apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto, ove sono definite, in particolare, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei relativi Corsi, la durata, le modalità di accesso, ed il rilascio dei titoli.

### **Art. 13** **Corsi di eccellenza**

1. I Corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere affiancati da Corsi di eccellenza attivati dalle Facoltà, che prevedono insegnamenti ed altre attività didattiche o seminari extracurricolari svolti anche in lingua straniera. Tali Corsi sono riservati a studenti in possesso di conoscenze linguistiche adeguate e di particolari requisiti di merito definiti dal Senato Accademico.

### **Art. 14** **Corsi dei Master**

1. L'Università promuove l'organizzazione di Corsi rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Si intendono per Corsi dei Master i Corsi di alta formazione che rilasciano il titolo di "Master universitario".

3. I Corsi dei Master, collocandosi successivamente ai percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea magistrale, sono finalizzati a formare figure professionali altamente specializzate e caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite.

4. Il percorso formativo dei Corsi dei Master universitari ha di norma durata annuale.

5. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi dei Master sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, mediante apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto dell'Ateneo.

#### **Art. 15**

#### **Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, e di formazione permanente e continua**

1. I Corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente e continua sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici e professionali dopo il conseguimento di un titolo universitario. Tali Corsi hanno di norma una durata non superiore all'anno e consentono il conseguimento del relativo attestato.

2. I Corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile facente parte dell'organico dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.

3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto.

#### **Art. 16**

#### **Corsi di preparazione agli esami di Stato ed ai concorsi pubblici**

1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche per soddisfare esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche.

2. I Corsi di cui al presente articolo, coordinati da un docente responsabile facente parte dell'organico dell'Ateneo, possono essere istituiti e attivati anche in collaborazione o per conto di Enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.

3. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con apposito regolamento approvato ed emanato ai sensi dell'art.8, comma 6, dello Statuto.